

ALLEGATO A)

BANDO PER L'ACCESSO AL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 18 LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 1993, N.23 E SS.MM.II., A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEI LORO CONSORZI

1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 8 novembre 1991, n.381 “Disciplina delle cooperative sociali”;
- Legge Regionale 1 giugno 1993 n. 23 e s.s.m. ii “Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”;
- Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore “de minimis”;
- Regolamento CE n. 800/2008 del 06 agosto 2008;
- Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”;
- Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004 “Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'articolo 23-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile” e D.Lgs. n. 220/2002 “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12/10/2005, di “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” ;
- Legge Regionale 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17 maggio 2011;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 971 del 05/08/2010 avente ad oggetto “Approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A. per la creazione di Fondo di rotazione cui all'art. 18, comma 1, lett. a), legge regionale n. 23/93 e ss.mm.ii., impegno euro 100.000.00=”.

2 – OBIETTIVI E DISPONIBILITA' DEL FONDO

Ai sensi dell'art. 18 comma 1) lettera a) legge regionale 1 giugno 1993, n.23 e ss.mm.ii, così come previsto dal combinato disposto dell'articolo 15 comma 1, lettera b), dell'art. 15 comma 3 lettera d), dall'art. 16, comma 8 e dall'art. 18, comma 1) lettera a), della medesima legge regionale, Regione Liguria ha istituito un Fondo di rotazione a favore delle cooperative sociali e dei loro consorzi iscritti

all'Albo regionale della cooperazione sociale consistente in mutui agevolati per programmi pluriennali di investimento, sviluppo e consolidamento di passività onerose.

Con D.G.R. n.971 del 5/8/2010, la Regione Liguria ha affidato a F.I.L.S.E. S.p.A. l'incarico di soggetto attuatore per la gestione delle risorse del Fondo sopracitato ed ha approvato, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2008, n.1268, lo schema di convenzione base per la gestione delle relative risorse.

Il fondo a favore delle cooperative sociali e loro consorzi presenta una disponibilità di €500.000,00.

3- SOGGETTI BENEFICIARI (1)

Possono accedere ai benefici del Fondo le imprese Cooperative sociali ed i loro Consorzi in possesso dei seguenti requisiti, previsti a pena di inammissibilità:

a) iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive con Decreto 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6, e dell'articolo 23-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del Codice civile";

b) iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali e regolare adempimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti per il mantenimento dell'iscrizione stessa;

c) essere in regola con gli obblighi previsti dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n.220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" per quanto riguarda la vigilanza degli enti cooperativi ed essere controllate per il biennio di revisione 2009-2010.

Le cooperative costituite a partire dal 1 gennaio 2010 sono ammesse anche in assenza di revisione.

Le cooperative prive di tali requisiti, per essere considerati soggetti beneficiari, sono tenute a documentare l'avvenuta presentazione dell'istanza di revisione prima della presentazione della domanda e l'avvenuta successiva revisione prima dell'erogazione delle agevolazioni.

d) rientrare nella definizione comunitaria di piccola e media impresa secondo i parametri forniti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla G.U. 12 ottobre 2005, n.238 e Regolamento della Commissione Europea n.800/2008;

e) avere l'unità locale sede del piano di investimenti nel territorio della Regione Liguria;

f) essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

(1) tutti i dati acquisibili presso la C.C.I.A.A., indicati in domanda e negli allegati, devono corrispondere e rispecchiare la realtà aziendale. Nel caso in cui le informazioni indicate in domanda e negli allegati non fossero conformi a quelli presenti presso la C.C.I.A.A., in quanto in via di recepimento da parte della stessa, l'impresa dovrà indicare gli estremi dell'istanza presentata alla Camera di Commercio per la variazione dei dati. Non saranno comunque ammissibili istanze di regolarizzazione inoltrate alla C.C.I.A.A. successivamente alla data di presentazione della domanda, anche se tali regolarizzazioni avessero effetto retroattivo.

g) essere iscritte al registro delle imprese ed attive con data di inizio attività antecedente al 1 gennaio 2011;

h) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, e non trovarsi nella condizione di imprese in difficoltà secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 1 ottobre 2004 e dal Regolamento della Commissione Europea n. 800/2008;

i) non essere sottoposte ad ordine di recupero pendente a seguito di precedente Decisione della Commissione, con la quale un aiuto sia stato dichiarato illegale ed incompatibile con il mercato comune, né essere sottoposte a procedure concorsuali.

Le imprese sopracitate possono appartenere a qualsiasi settore ad eccezione di quelle che esercitano attività elencate all'articolo 1 del Regolamento della Commissione n.1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

Nel caso in cui l'impresa richiedente svolga al momento della presentazione della domanda più attività classificate con codici ATECO diversi, può essere ammessa al bando solo se il fatturato prevalente, riferito all'ultimo bilancio⁽²⁾, riguardi attività ammissibili.

4 – INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono considerati ammissibili gli investimenti sostenuti a far data dal 1 gennaio 2011.

Per avvio di investimento si considera la data del primo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.

Il costo totale dell'investimento ammesso ad agevolazione non può essere inferiore ad Euro 20.000,00 e non può essere superiore ad Euro 100.000,00.

Gli investimenti devono essere realizzati entro il termine massimo di 24 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.

La rendicontazione finale di spesa relativa all'agevolazione concessa deve essere inviata a F.I.L.S.E. entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento (pari al massimo a 24 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione) a pena di decadenza totale dai benefici concessi e della restituzione di quanto già, eventualmente, percepito.

Tutti gli interventi devono essere definiti al momento della presentazione della domanda mediante programma dettagliato dell'investimento previsto.

Tutti i titoli di spesa devono essere intestati all'impresa beneficiaria.

⁽²⁾ Per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale, per ultimo bilancio approvato si intende lo schema di bilancio che deve esser conforme alla IV Direttiva CEE, siglato in ogni pagina dal Legale Rappresentante e relativo all'ultimo esercizio chiuso al 31/12 dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda.

Nel caso di domande presentate dai Consorzi di cooperative sociali aventi gli stessi requisiti di ammissibilità previsti al punto 3 "Soggetti beneficiari", i beni eventualmente ammessi ad agevolazione possono essere utilizzati dalle cooperative sociali facenti parte del Consorzio stesso, ad esclusione delle cooperative sociali che risultino beneficiarie di agevolazioni sul presente bando anche beni e/o servizi differenti.

Le cooperative facenti parte del Consorzio devono, comunque, essere in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità previsti al punto 3 del presente bando.

5- SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili, relativamente agli investimenti di cui al punto 4, le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese per acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, mezzi mobili, software e relative licenze d'uso, realizzazione di pagine web e siti in rete strettamente necessari al ciclo produttivo e identificati singolarmente. Tutti i nuovi beni devono essere iscritti a libro cespiti;
- b) opere murarie ed assimilate, finalizzate, esclusivamente, all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle unità locali, iscritte in CCIAA, delle cooperative e relative spese di progettazione e direzione lavori nel limite massimo del 5% del costo ammissibile delle opere;
- c) consolidamenti delle passività onerose, con un limite massimo richiedibile dalle imprese pari al 10% dell'investimento complessivo ammissibile presentato relativamente alle voci a) e b).

Con riferimento ai mezzi mobili di cui alla lettera a) del presente punto, rientrano nella categoria, ai fini del presente bando:

- macchine operatrici;
- autocarri (art. 54 lettera d) del Codice della Strada;
- veicoli destinati al trasporto di persone relativamente alla sola categoria M2 (articolo 47 Codice della Strada), ovvero aventi almeno 8 posti (più conducente) e massa massima inferiore a 5 t;
- autoveicoli per trasporto e/o uso speciale articolo 54 lettere f) e g) Codice della Strada (es. furgone per il trasporto di disabile in carrozzina, autoambulanze ecc.).

I mezzi mobili sopracitati non possono essere ammessi ad agevolazione per le imprese attive con attività prevalente nel settore del trasporto su strada conto terzi e di persone.

Tutte le spese devono essere sostenute esclusivamente attraverso acquisto diretto.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.

In ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di esecuzione, di cui al D.P.R. 3 ottobre 2008 n.196, del Reg. (CE) n. 1083/2006:

nel caso di acquisto di macchinari, arredi ed attrezzature usati, con esclusione delle spese di cui al successivo punto 7, le spese sono ammissibili solo se documentate anche da una dichiarazione del venditore attestante l'esatta provenienza del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di contributi nazionali o comunitari (allegato 2) e da un certificato emesso da un tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale, dal quale risulti che il prezzo dei macchinari o delle attrezzature usati non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di macchinari o attrezzature similari nuovi e che le caratteristiche tecniche dei macchinari o delle attrezzature usati sono adeguate alle esigenze e sono conformi alle pertinenti norme e standards (allegato 3 – "Certificato").

Relativamente ai Consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese.

Le modalità di pagamento ammissibili per le suddette spese sono limitate al bonifico e alle Ri.Ba., disposti da uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento del finanziamento.

Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) è comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.

6- SPESE NON AMMISSIBILI

Sono espressamente escluse dai benefici, tra le altre, le spese concernenti:

- a) acquisto, realizzazione di immobili e/o fabbricati;
- b) investimenti relativi ad opere edili ed assimilate (incluse spese di impiantistica elettrica, idraulica, di condizionamento ecc.) (ad eccezione di quanto previsto all'articolo 5 lettera b);
- c) spese per progettazione di arredo ed oneri accessori;
- d) acquisto di mezzi mobili usati e targati fatto salvo quanto previsto al punto 5;

- e) spese per acquisto di mezzi per attività di trasporto conto terzi e di persone;
- f) acquisto di beni di consumo (stoviglieria, biancheria, ecc), salvo che gli stessi non siano iscritti a libro cespiti ed ammortizzati per più esercizi;
- g) gestione corrente dell'impresa, acquisto di scorte, attività di rappresentanza;
- h) prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente il finanziamento inclusi titolare, soci, coadiutori, amministratori e coloro che, a vario titolo, ricoprono cariche sociali;
- i) acquisti di beni fatturati all'impresa richiedente l'agevolazione da altra impresa che si trovi con essa nelle condizioni previste dall'articolo 2359 del cc oppure nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;
- j) acquisti di impianti, attrezzature, arredi, beni immateriali ed altri beni che abbiano un titolo di spesa di importo complessivo imponibile ed ammissibile dei beni agevolabili inferiore ad € 516,46;
- k) acquisti effettuati tramite contratti di locazione finanziaria (leasing).

7 - REGIME DI AGEVOLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FONDO

Il fondo opera mediante concessione di prestiti rimborsabili nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Reg. della Commissione Europea (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006. Ai sensi del citato Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (euro 100.000,00 per imprese attive nel settore del trasporto su strada); tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dell'obiettivo perseguito.

Il tasso di interesse applicato alle somme rimborsate dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente bando è stabilito nella misura di un tasso nominale annuo pari a 0,50 punti percentuali.

Il prestito rimborsabile è concesso nella misura del 100% dell'investimento ammissibile, e, comunque, nel limite massimo di € 100.000,00 e minimo di € 20.000,00.

Il risparmio in c/interessi, corrispondente all'intensità di aiuto in "de minimis" equivalente, viene calcolato confrontando un piano di ammortamento al tasso nominale annuo pari a 0,50 punti percentuali ed uno al tasso di riferimento europeo vigente alla data di concessione dell'agevolazione attualizzando il risparmio ottenuto, sulle singole rate di ammortamento, al tasso di riferimento europeo vigente alla data di concessione dell'agevolazione.

Il finanziamento prevede un periodo di preammortamento pari a 4 semestri e un piano di ammortamento di 10 rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno.

L'erogazione di finanziamento agevolato è effettuata previo rilascio di idonee garanzie, come precisato al successivo punto 13 ("Obblighi dei beneficiari"): reali e/o fideiussioni bancarie e/o

polizze assicurative e/o fidejussioni rilasciate da Consorzi di garanzia collettiva fidi appartenenti all'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che utilizzano fondi di provenienza non pubblica., finalizzate alla restituzione del prestito. Le garanzie dovranno essere comunicate e sottoposte ad insindacabile valutazione di FI.L.S.E. S.p.A..

Ai fini del presente bando non è ammesso il cumulo di contributi pubblici di qualsiasi genere per l'acquisto di beni e servizi oggetto del programma di investimento (compresi eventuali incentivi rottamazione e fiscali in genere).

8 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione al finanziamento agevolato deve essere redatta esclusivamente sui moduli reperibili presso FI.L.S.E. S.p.A. o direttamente scaricabili dal sito internet www.filse.it, compilati in ogni sua parte e completi di tutta la documentazione richiesta.

La domanda, redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere obbligatoriamente corredata, a pena di inammissibilità, di idoneo documento di identità.

Le richieste pervenute a FI.L.S.E. S.p.A. non sottoscritte con firma autografa, sono considerate inammissibili.

La domanda deve essere prodotta in bollo (salvo esenzioni previste dalla legge).

La domanda deve essere spedita, a pena di irricevibilità, a mezzo raccomandata postale, a:

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A.

Via Peschiera, 16

16122 Genova

Sulla busta deve essere apposta la seguente dicitura:

Fondo Regionale per le cooperative sociali e i loro Consorzi ai sensi della L.R. n. 23/1993.

Le domande devono essere presentate dal 16 gennaio 2012 al 29 febbraio 2012 inclusi.

Le domande spedite al di fuori dei termini stabiliti sono considerate irricevibili.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data del timbro postale di spedizione della raccomandata.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando entro i termini di apertura dello stesso.

9-DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La domanda (allegato 1 – “Domanda di prestito rimborsabile”) deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) relazione tecnica ed Illustrativa (parte integrante dell'allegato 1) concernente l'organizzazione dell'impresa cooperativa, delle attività e del programma di investimenti;
- b) copia dei preventivi/fatture a prezzi unitari datati ed intestati alla cooperativa in possesso dei requisiti previsti al punto 3 (“Soggetti beneficiari”), che chiede il finanziamento;
- c) nel caso di interventi edili relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche:
 - copia dei titoli abilitativi, ove necessari, per le opere oggetto dell'investimento, come indicato dalla legge regionale 6 giugno 2008, n.16 “Disciplina dell'attività edilizia” (da allegare al momento della presentazione della domanda nel caso di interventi già sostenuti);
 - dettagliata relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, relativa alle opere sopracitate;
 - adeguata planimetria in scala, relativa allo stato di fatto ed allo stato di progetto;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato 4 – “Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii.”), sottoscritta dal legale rappresentante, relativa all'ammontare dei debiti a breve termine dell'impresa (pari ad almeno la quota di consolidamento richiesta).

Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione di cui al presente articolo, compilate in ogni loro parte, complete e leggibili in tutti i loro contenuti; non sono, pertanto, ammesse successive integrazioni.

Le pagine della documentazione inviata devono essere numerate, poste nella corretta sequenza, pinzate in solido e rilegate a formare un unico plico.

In mancanza della relazione tecnica ed Illustrativa, di cui alla lettera a), la domanda è considerata inammissibile.

Qualora non siano allegati uno o più preventivi/fatture relativi alle spese proposte, o non sia allegata la documentazione richiesta alle lettere c) e d) del presente articolo la corrispondente spesa non sarà ritenuta ammissibile.

10 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande è effettuata da F.I.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, determinato dalla data di spedizione delle medesime. Qualora più domande rechino la stessa data di spedizione, e la dotazione di fondi risulti insufficiente per le istanze inviate in pari data, le priorità saranno stabilite sulla base di sorteggio effettuato alla presenza di notaio.

I prestiti saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle norme di cui alla legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed al regolamento regionale di attuazione 17 maggio 2011, n. 2.

Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del medesimo al richiedente entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda.

L'attività istruttoria si concluderà entro il termine massimo di 180 giorni dal ricevimento della domanda da parte di FI.L.S.E. S.p.A., con la comunicazione, ai soggetti proponenti, dell'esito positivo o negativo delle istanze di agevolazione presentate.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, FI.L.S.E. S.p.A., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n.56/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Tale facoltà non riapre i termini previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme preclusioni e cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.

La comunicazione di cui sopra sospende i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Per le domande valutate positivamente, nel provvedimento di concessione sono evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.

Il richiedente o chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale n.56/2009 e suo regolamento di attuazione, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

11 – COMITATO TECNICO

FI.L.S.E. S.p.A. si avvale di un Comitato tecnico da essa stessa costituito con apposita determinazione.

Il Comitato tecnico è composto di tre esperti qualificati in materia, due dei quali designati da Regione Liguria e uno designato da FI.L.S.E. S.p.A..

Per ciascuno dei membri del Comitato è nominato un membro supplente .

12 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

L'impresa successivamente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento potrà inviare a FI.L.S.E. formale richiesta di erogazione secondo le seguenti modalità:

1) erogazione dell'anticipo.

L'impresa potrà richiedere l'erogazione a titolo di anticipo di un importo pari al 50% del finanziamento concesso, subordinatamente al rilascio di idonea fidejussione bancaria e/o assicurativa e/o fidejussione rilasciata da Consorzi di garanzia collettiva fidi appartenenti all'elenco di cui all'art. 107 T.U.B. (che utilizzano fondi non di provenienza pubblica), secondo lo schema di cui al documento allegato al provvedimento di concessione, per un importo pari al 110% della somma anticipata, che garantirà la realizzazione dell'investimento e la restituzione dell'aiuto rimborsabile insieme alla polizza che verrà richiesta al momento dell'erogazione del saldo relativamente alla parte di importo ancora da finanziare.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo l'impresa dovrà produrre:

- A. l'originale in corso di validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che abbia esito regolare, oppure, in alternativa, dovrà produrre il modulo necessario ad autorizzare FI.L.S.E. S.p.A. alla richiesta del precitato documento presso gli Enti competenti, sulla base del fac-simile fornito con il provvedimento di concessione del prestito rimborsabile. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del D.M. 24 ottobre 2007 il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile.
- B. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di non aver ricevuto aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea o altrimenti di averli rimborsati o depositati in un conto bloccato o di non doverli restituire in quanto ricevuti secondo la regola de minimis - cosiddetto Effetto Deggendorf - ai sensi del Regolamento della Commissione (CE) n. 800/2008;

2) erogazione del saldo.

L'erogazione dell'ulteriore 50% a titolo di saldo avverrà ad ultimazione dell'investimento e a seguito dell'invio a FI.L.S.E. S.p.A. della relativa rendicontazione, previa verifica della correttezza della documentazione di spesa presentata e, subordinatamente, alla presentazione di un'ulteriore fidejussione a garanzia del rimborso del finanziamento che potrà essere: bancaria e/o assicurativa e/o rilasciata da Consorzi di garanzia collettiva fidi appartenenti all'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 385/1993, che utilizzano fondi di provenienza non pubblica per un importo pari al 110% della somma erogata a titolo di saldo.

Tale fidejussione sommata a quella dell'anticipo garantirà la restituzione dell'intero finanziamento.

L'impresa avrà, comunque, facoltà di prestare una garanzia reale idonea a garantire la restituzione

totale del finanziamento erogato che permetterà l'eventuale svincolo della polizza fideiussoria presentata per l'anticipo.

Alla richiesta di saldo da presentarsi entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dalla data di scadenza per l'ultimazione dei lavori (pari ad un massimo di 24 mesi dalla data di ricevimento della decisione) dovranno essere allegati, a pena di decadenza delle agevolazioni, i seguenti documenti:

- A. dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni attestante data e modalità di pagamento delle fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti allegati alla richiesta di erogazione e che gli stessi:
 - sono conformi ai documenti originali;
 - sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
 - sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti di cui al precedente punto 6 del bando, e che sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
 - non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 7 del bando;
- B. copia delle fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti;
- C. dichiarazione della Banca di avvenuta riduzione degli affidamenti concessi per una somma pari all'importo finanziato a titolo di consolidamento;
- D. DURC o eventuale autorizzazione alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte degli Uffici FI.L.S.E.;
- E. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di non aver ricevuto aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea o altrimenti di averli rimborsati o depositati in un conto bloccato o di non doverli restituire in quanto ricevuti secondo la regola de minimis - cosiddetto Effetto Deggendorf - ai sensi del Regolamento della Commissione (CE) n.800/2008.

Nel caso in cui, in sede di saldo, l'importo rendicontato sia inferiore o risulti ammissibile per un importo inferiore a quello concesso in sede di decisione, FI.L.S.E. S.p.A. provvede a ridurre l'importo concesso ed eventualmente erogato, mediante apposito atto di disimpegno per quanto non rendicontato o non ritenuto ammissibile. In tale eventualità, l'erogazione del saldo avviene limitatamente all'importo rendicontato e ritenuto ammissibile al netto dell'anticipo già erogato, con corrispondente riduzione del finanziamento sottoscritto.

Nel caso di importo inferiore al 50% di quello ammesso ed erogato, FI.L.S.E. S.p.A. procede a revoca parziale dell'agevolazione ed a richiesta di restituzione dell'importo revocato, maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione dell'anticipo a quella di restituzione delle somme dovute.

Nel caso l'impresa non richieda l'erogazione dell'anticipo è sua facoltà richiedere direttamente l'erogazione del 100% dell'agevolazione concessa a titolo di saldo con le modalità sopraesposte, previo rilascio di idonee garanzie, così come stabilito al punto 8 ("Presentazione della domanda"), penultimo comma.

13 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari dell'agevolazione di:

- a) eseguire il progetto nel termine stabilito nel provvedimento di concessione, conformemente alla proposta approvata;
- b) comunicare a FI.L.S.E. S.p.A. eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti dell'intervento finanziato, purché non alterino le finalità dello stesso. Le suddette variazioni potranno intervenire esclusivamente una sola volta e successivamente al ricevimento della delibera di concessione;
- c) realizzare un investimento ammissibile non inferiore al 50% di quello ammesso all'agevolazione, fermo restando che il limite minimo di investimento rendicontato ed ammissibile non potrà essere inferiore ad € 20.000,00;
- d) produrre la rendicontazione finale di spesa entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data ultima concessa per il completamento del programma di investimento, pena decadenza totale dei benefici;
- e) dare tempestiva comunicazione nel caso in cui l'impresa intenda rinunciare in tutto od in parte all'esecuzione dell'intervento;
- f) comunicare a FI.L.S.E. S.p.A. ogni eventuale notizia concernente fatti che pregiudichino il mantenimento in capo all'impresa beneficiaria del finanziamento concesso;
- g) mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando fino al momento del completamento dell'investimento e dell'erogazione del saldo dell'agevolazione;
- h) conservare a disposizione di Regione e di FI.L.S.E. S.p.A. per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- i) assicurare un'adeguata codificazione contabile delle transazioni relative all'operazione finanziata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa;
- j) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di cinque anni dal completamento dell'investimento, salvo la loro sostituzione con beni analoghi ed almeno di pari valore, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico.

Nel caso in cui l'impresa (d'ora in poi denominata impresa A) intenda trasferire l'azienda, un ramo o la gestione degli stessi, tramite contratto di affitto, atto di conferimento, fusione, scorporo, donazione, scissione, cessione, o qualsiasi altro negozio giuridico, la stessa dovrà avvisare tempestivamente FI.L.S.E. S.p.A. ed avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione, in relazione ai requisiti di ammissibilità ed alle spese ammesse ad agevolazione.

L'impresa che intende subentrare negli obblighi e nei diritti previsti dal bando all'impresa A (d'ora in poi denominata impresa B) deve possedere tutti i requisiti previsti per l'ammissibilità ai benefici del bando e deve assumersi tutti gli obblighi in capo all'impresa A previsti dal bando stesso e dal provvedimento di concessione.

Ai fini di cui sopra l'impresa A, insieme all'istanza sopracitata per il mantenimento della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione dell'agevolazione, deve fornire:

nel caso di affitto d'azienda o di un ramo d'azienda:

- copia registrata del contratto che evidenzia compiutamente anche le attività produttive e/o servizi interessati dal trasferimento, gli elementi che assicurino il mantenimento della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato e gli interventi oggetto dell'agevolazione interessati dal trasferimento medesimo, nonché l'impegno, da parte dell'impresa B, al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente bando assumendo al contempo piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa B con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nell'iniziativa e dalla quale si evincano le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d'affitto nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;

nel caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo, donazione e fusione d'azienda o di un ramo d'azienda :

- dichiarazione dell'impresa A in relazione all'operazione di cui sopra, con esplicitazione delle attività riferite all'iniziativa;
- dichiarazione dell'impresa B in relazione all'operazione di cui sopra, con esplicitazione di accettazione delle attività riferite all'iniziativa;
- copia dell'atto notarile con timbro di registrazione o titolo equipollente, relativo all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative all'iniziativa agevolata.

Le comunicazioni corredate dalla documentazione richiesta sopra descritta dovranno pervenire a FI.L.S.E. S.p.A. entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di registrazione dell'atto.

Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, si provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.

Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni FI.L.S.E. S.p.A. espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

Qualora gli interessati omettano di avvertire la FI.L.S.E. S.p.A. secondo le modalità ed i tempi sopra descritti si procederà con la revoca dei benefici riconosciuti.

14 - REVOCHE

La revoca totale o parziale dell'agevolazione ed il conseguente recupero delle somme erogate, compresi gli interessi legalmente dovuti dal momento dell'erogazione a quello della restituzione, sarà deliberata da FI.L.S.E. nei casi in cui:

1. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
2. il beneficiario abbia ottenuto per gli stessi beni e/o servizi, altre agevolazioni previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o istituzioni pubbliche;
3. il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
4. il beneficiario non abbia adempiuto ad uno degli obblighi prescritti al punto 13 ("Obblighi dei beneficiari") lettere a), b), c), d), f), g), h), i); j);
5. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;
6. l'impresa sia sottoposta a liquidazione o procedure fallimentari, concorsuali, ecc, nei cinque anni successivi alla conclusione dell'investimento agevolato.

Il procedimento di revoca è attuato in conformità alle norme di cui alla legge regionale n.56/2009.

Il responsabile del procedimento ne comunica l'avvio dandone adeguata motivazione.

Il procedimento ha una durata di 90 giorni e l'impresa ha un termine pari ai 2/3 di quello previsto per la durata del procedimento per poter inviare osservazione in merito alla comunicazione della revoca stessa.

Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale n.56/2009 ed al regolamento regionale n.2/2011, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il provvedimento finale deve contenere le motivazioni della decisione ed, altresì, deve indicare le autorità cui presentare ricorso ed i termini per la sua proposizione.

Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

La procedura di revoca comporterà il recupero del finanziamento eventualmente già erogato, gravato degli interessi calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

15 – CONTROLLI

Regione e FI.L.S.E. S.p.A. effettuano, in qualsiasi momento, controlli a campione, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state agevolate.

16 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2003

Si informa, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, che i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è FI.L.S.E. S.p.A.